

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4411 del 07/08/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DELLA VALLE FATTIBELLO AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: IL CAPANNO FATTIBELLO. PRATICA: FE18T0057.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4569 del 07/08/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO che con istanza assunta a prot. n. PG.2015.0817446 del 09/11/2015 il sig. Morselli Gianluca, codice fiscale MRSGLC49R05A944C residente nel comune di Bologna (BO), ha presentato domanda di concessione di un'area demaniale in sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello del comune di Comacchio (FE), per regolarizzare l'occupazione esistente con un capanno

da pesca identificato con il n. 5 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Delib. di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017.

(cod.proc. FE15T0036);

DATO ATTO che:

- con note pervenute in data 19/04/2018, assunta al PGFE/2018/4734, in data 30/07/2018 assunta al PGFE/2018/9075 ed in data 13/09/2018 assunta al PGFE/2018/10787, è stata comunicata l'intenzione di demolire il capanno esistente in quanto ricadente all'interno dell'area volta alla preservazione degli habitat esistenti e di costruire un nuovo capanno in una posizione individuata dal Comune di Comacchio, precisando che la posizione scelta è sita lungo l'argine ovest della Valle Fattibello in posizione mediana tra i capanni n. 15 e 16 della Tavola 4 precedentemente citata;
- il procedimento denominato FE15T0036 è stato archiviato con determinazione n. 1477 del 13/03/2024 della Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di Arpae, con la quale si è inoltre quantificato il dovuto per l'utilizzo della risorsa demaniale sino al Dicembre 2022, data in cui il capanno è stato demolito da eventi atmosferici avversi;
- alla richiesta di costruzione del nuovo capanno in posizione mediana tra i capanni n. 15 e 16 della Tavola 4 prima citata è stato assegnato il codice di procedimento FE18T0057.
- sul BURERT n.349 del 31/10/2018 è stata pubblicata l'istanza di concessione senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATO il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre

pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

PRESO ATTO dell'assenso espresso in fase istruttoria da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale 4208 del 20/11/2018), confermato in data 29/07/2024 con nota PG/2024/138529;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento N. 57 DEL 20-02-2019);
- Comune di Comacchio (Autorizzazione Paesaggistica, assunta al protocollo Arpae PG/2024/0104197 del 06/06/2024);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

PRESO ATTO inoltre della costituzione della società semplice “Il Capanno Fattibello” C.F. / P. Iva 91432620374, con sede in Bologna in Viale XII Giugno n.4, avvenuta in data 03/02/2021 con Atto Notarile stipulato tra il sig. Morselli Gianluca C.F. MRSGLC49R05A944C e il sig. Franceschelli Gianfranco C.F. FRNGFR49H21A944B, alla quale andrà intestato il procedimento di richiesta di concessione identificato con il cod. FE18T0057 così come indicato nell'atto stesso.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso dell'area demaniale occupata con il precedente capanno identificato con il n. 5 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Delib. di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, ora non più esistente;
- risulta costituito in data 01/08/2024 un deposito cauzionale pari a euro 1.205,38;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta **“Il Capanno Fattibello”, C.F. / P. Iva 91432620374** con sede in Bologna in Viale XII Giugno n.4, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Valletta, di ca mq 143,00 sita in Comune di Comacchio (FE), catastalmente allibrato al fg. n.55, fronte del mapp. n. 321, con capanno da pesca in posizione mediana tra i capanni n. 15 e 16 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE18T0057;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 01/08/2024 (PG/2024/141383 del 01/08/2024);
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in 1.205,38 euro di cui sono dovuti per l'anno in corso 502,24 euro pari a 5 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.205,38 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta “Il Capanno Fattibello”, C.F. / P. Iva 91432620374 con sede in Bologna in Viale XII Giugno n.4; (cod. pratica FE18T0057).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine ovest della Valle Fattibello, individuata al fg. n.55, fronte del mapp. n. 321 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 143,00, è destinata ad uso capanno da pesca sito in posizione mediana tra i capanni n. 15 e 16 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.205,38 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.205,38 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DAL

NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E DAL PARERE DI CONFORMITÀ

EDILIZIA-URBANISTICA E PAESAGGIO.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4208 del 20/11/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, confermato in data 29/07/2024 con nota PG/2024/138529:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca, così descritte: a) area coperta di m2 73,50; b) occupazione di spazio acqueo con rete da pesca di m2 64,00; c) una passerella pedonale di accesso alla struttura; d) un vano tecnico di m2 2,16.

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata catastalmente alla part. 7 e acqua pubblica del fg. 55 del Comune di Comacchio.

3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell’area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l’attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d’acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di trasporto. L’Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

7. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.

9. Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.

10. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.

11. E' assolutamente vietato utilizzare le aree demaniali che verranno concesse per usi diversi da quelli per i quali viene accordata la concessione.

12. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.

13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna

responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa di indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Nulla Osta e Valutazione Di Incidenza, rilasciato con provvedimento n. 57 DEL 20-02-2019, dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

“L'intervento di demolizione riguardo il capanno n.5. L'intervento di ricostruzione del capanno verrà collocato in posizione mediana tra i capanni n.15 e 16 come previsto nella cartografia del Piano Particolareggiato dei Capanni del Comune di Comacchio tav 4. Il nuovo fabbricato verrà costruito integralmente in legno e lo stesso materiale verrà utilizzato per la costruzione della

struttura di fondazione a pali. Il capanno verrà dotato di una vasca a tenuta di capacità minima 300 lt.

Considerati:

Il Parere di conformità (provvedimento n. 145 del 20/06/2016) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (provvedimento n.132 del 24/05/2016) rispetto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa del Comune di Comacchio.

La deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 che reca “APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI CAPANNI PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 97 DEL 26/10/2015”

Vista *l'istruttoria a cura dell'Ing. Chiara Tiloca e valutato che: l'intervento e la concessione dell'area di demanio idrico aventi caratteristiche indicate nella documentazione tecnica presentata, sono conformi alla normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio e comporta incidenza negativa non significativa sugli habitat e sulle specie rilevate nel SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio*

rilascia Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale.

a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere di conformità e nella valutazione di incidenza ambientale sopraccitati e nel Piano Particolareggiato dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato dal Comune di Comacchio.”

Si riportano integralmente l'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Comacchio, assunta al protocollo Arpae PG/2024/0104197 del 06/06/2024:

“ RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla ditta Il Capanno Fattibello ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42 del 22.1.2004, come sostituito dall'art.2 del D. Lgs. 63/08, in ordine all'intervento descritto in quanto ha valutato la compatibilità paesaggistica del progetto presentato in data 12/10/2018 registrato al Prot. Gen. n. 66395

riguardante Demolizione di capanno da pesca in posizione incongrua (n.5) e sua ricostruzione nelle posizioni previste dal piano particolareggiato in Valle Fattibello - PRATICHE FE15T0036 e FE18T0057 sito in Strada Istria [VALLE PEGA]. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto il presente atto non deve intendersi quale rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo, che viene richiesto separatamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.LGS. N°42 del 22/01/2004, l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per

le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.